

REGOLAMENTO ALBO DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI

Art. 1 - Oggetto

Il presente documento nonché quelli in esso richiamati, ivi compresi gli allegati, costituiscono il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo dei Fornitori e degli Appaltatori di Ente Bacini. L'Albo dei Fornitori e degli Appaltatori (d'ora in avanti "Albo") di Ente Bacini srl rappresenta lo strumento di identificazione dei soggetti individuati dal successivo Art. 4 (d'ora in avanti "operatori economici"), qualificabili conformemente alle vigenti norme in materia, ai quali possono essere affidati contratti per l'esecuzione di lavori o la fornitura di beni e servizi il cui valore stimato non rientri nelle soglie economiche di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del D. Lgs 50/2016.

La finalità che Ente Bacini srl intende perseguire con l'Albo è quella di dotarsi di uno strumento di consultazione degli operatori economici in possesso di requisiti, preliminarmente dichiarati, di ordine generale e speciale, e relativi alla categoria merceologica per la quale i candidati chiedono l'iscrizione.

Resta ferma la facoltà di Ente Bacini srl di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze od esigenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori economici ritenuti idonei.

Gli operatori economici iscritti all'Albo non acquisiscono con l'iscrizione alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate da Ente Bacini srl (ivi compreso appalti di forniture, servizi e lavori) in quanto l'iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza, né dà avvio ad acquisizioni e/o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti.

Art. 2 - Aggiornamento e revisione del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono automaticamente sostituite, modificate e/o abrogate nel caso di sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. Ente Bacini srl si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento il presente Regolamento ed i documenti ad esso allegati. In tal caso i documenti modificati e/o aggiornati saranno disponibili tramite il sito www.entebacinigenova.it nella sezione appositamente denominata "Albo Fornitori".

Art. 3 - Pubblicità dell'Albo

L'Albo è pubblicato ed aggiornato mediante file in formato .pdf all'indirizzo <https://www.entebacinigenova.it/albo-fornitori/>, ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il presente Regolamento) propedeutica alla domanda di iscrizione, ed acquisire altre notizie utili per agevolare il processo d'iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

In tale sezione sono altresì riportati i contatti telefonici e gli indirizzi *email* ai quali trasmettere la domanda e la documentazione richiesta.

Art. 4 - Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare istanza, salvo i limiti espressamente indicati dalla normativa vigente i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 e 2 e 46 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 5 - Categorie di lavoro o merceologiche

Le categorie di lavoro e le categorie merceologiche di servizi o forniture sono suddivise ed individuate secondo un codice come definito dall'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 6 - Classi di importi

Ciascun operatore economico è chiamato a selezionare e candidarsi all'iscrizione per una o più delle classi di seguito elencate in base ai settori economici di competenza o interesse e in base ai requisiti posseduti come descritti nel seguente Art. 7

✓ **Per lavori:**

classe I da €. 0,00 a €. 39.999,00

classe II da €. 40.000,00 a 149.999,99

✓ **Per servizi e forniture:**

classe I da €. 0 a €. 39.999

classe II da €. 40.000,00 a €213.999,99 alla data odierna, salvo le rideterminazioni periodiche *ex art.* 35, comma 3, D. Lgs 50/2016

Art. 7 - Requisiti minimi per l'iscrizione

Requisiti minimi richiesti di ordine generale e speciale per l'iscrizione:

Requisiti di ordine generale:

- a) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da ritenersi richiamato integralmente;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo; nel caso in cui il candidato non sia tenuto all'obbligo dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. dovrà produrre statuto e atto costitutivo corredato da una dichiarazione a firma del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione.

Nel caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali dovrà essere prodotta idonea dichiarazione contenente gli estremi a comprova di tale iscrizione;

Unitamente ai requisiti di ordine generale di cui sopra si richiede il possesso dei seguenti

Requisiti di ordine speciale:

Per i lavori:

- **di cui alle classi I e II, possesso dei seguenti requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, e precisamente:**

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di iscrizione, non inferiore all'importo massimo della classe richiesta;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di iscrizione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei

lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) possesso di adeguata attrezzatura tecnica, intendendo la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione di lavori.

Nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Per servizi e forniture:

➤ **di cui alle classi I e II**

Se attinente all'attività svolta o alle forniture offerte l'istante produce:

- elenco dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di proprietà.
- certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o altre ulteriori certificazioni.

➤ **di cui alla classe II**

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo nella classe in oggetto devono fornire le informazioni concernenti il fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi finanziari, l'utile netto del medesimo periodo, il totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato nonché, per ciascuna categoria selezionata dall'operatore economico, le informazioni relative ad almeno un contratto svolto con indicazione della data di inizio e fine, del committente, dello specifico oggetto, del valore del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs 50/2016 che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento idoneo.

Art. 8 - Modalità di iscrizione

Per iscriversi all'albo fornitori i candidati dovranno presentare la documentazione sotto riportata ed inoltrarla all'indirizzo di cui all'art. 3:

1. **istanza** di iscrizione redatta in carta intestata dell'azienda, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (corredata da copia del documento di identità) dal legale rappresentante o procuratore dello stesso, del candidato;

2. **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. (per i candidati non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza) con cui il candidato o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità **dichiara**:

- a) di non incorrere nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:
- b) elencandole dettagliatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art.80 c. 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs 50/2016 ed elenca (indicandone cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, la carica ricoperta, la data di cessazione) i soggetti di cui al comma 3) dell'articolo stesso, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero dichiara che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo. (l'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere dichiarato da tutti i soggetti previsti al comma 3 dell'articolo stesso) - (in caso di cessione, fusione societaria nonché affitto di azienda, avente ad oggetto l'intera azienda od uno o più rami della stessa,

sussiste in capo a tutte le società interessate alle predette operazioni l'obbligo di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento ai soggetti individuati dal medesimo art. 80 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 che hanno operato presso tutte le società interessate dalle suddette variazioni nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero che sono cessati dalle relative cariche in detto periodo).

c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previsti all'art. 80 comma 2 e comma 4 del D.lgs. 50/2016;
d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previsti all'art. 80 comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), del D.lgs. 50/2016;

e) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006 e all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (azione civile contro la discriminazione);

f) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);

g) di essere a conoscenza, di aver ottemperato o di impegnarsi ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 1 comma 52, 52 bis, 53, 54 e 55 della Legge 190/2012 e s.m.i.;(nel caso in cui l'operatore economico non soggiaccia a tale condizione dovrà presentare dichiarazione in tal senso);

h) di accettare, che tutte le comunicazioni che questa Amministrazione effettuerà, ivi comprese quelle disposte dagli artt. 32 e 76 del D. Lgs. 50/2016, vengano inviate a mezzo posta elettronica certificata. A tal fine l'operatore economico dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica;

i) di autorizzazione al trattamento dei dati raccolti dall'Ente Bacini srl, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR);

j) l'indicazione, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del **Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** dei seguenti dati:

- esatta ragione sociale,
- numero di codice fiscale e partita IVA,
- numero REA;

k) l'indicazione, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del **DURC**, dei seguenti dati:

- Contratto Collettivo applicato dall'Impresa;
- Numero dei dipendenti in essere;
- Matricola Azienda INPS;
- Sede INPS di competenza;
- Sede INAIL di competenza;
- Cassa Edile

3. Per lavori di cui alle classi I e II- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m. con cui il Legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara elencandoli dettagliatamente il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1, 2 e 3 D.P.R. 207/2010 secondo quanto prescritto nel sopra citato art. 7;

Art. 9 - Comunicazione dell'esito dell'istanza

A seguito di verifica dei requisiti richiesti:

Ad esito positivo ovvero a seguito della verifica della documentazione trasmessa, il nominativo del soggetto verrà pubblicato sul sito di Ente Bacini nell'Albo dei Fornitori nell'apposita sezione.

Ad esito negativo qualora a seguito delle verifiche effettuate dall'unità organizzativa di questa Stazione Appaltante il candidato istante ricadesse nei casi di esclusione previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente, lo stesso verrà escluso mediante comunicazione dell'avvenuta esclusione dall'iscrizione con adeguato provvedimento amministrativo motivato.

La stessa costituirà titolo per il richiedente di fornire, entro un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento, motivazioni osservazioni e/o integrazioni, al fine di porre in essere un adeguato contraddittorio istruttorio finalizzato all'accertamento delle cause di esclusione all'iscrizione, come e per i sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90. Nel caso il candidato istante, non riceva alcuna comunicazione, entro un termine non superiore 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione, la stessa è da intendersi perfetta ed efficace (silenzio-assenso), salvo eventuali successive condizioni ostative che andassero a concretizzarsi.

Art. 10 – Validità, permanenza nell'Albo e verifiche

Ogni 12 mesi dalla data di iscrizione l'operatore economico dovrà confermare la permanenza dei requisiti posseduti e/o documentare, al fine del mantenimento della qualificazione, le eventuali variazioni intervenute. La conferma del possesso dei requisiti dovrà essere attestata in ogni offerta/preventivo presentati a seguito di invito da Ente Bacini srl. In ogni caso, le comunicazioni aventi ad oggetto eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro e non oltre 30 giorni dal loro verificarsi.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo determina la cancellazione dall'Albo dei Fornitori (vd. *infra* Art. 11 "Cause di cancellazione").

Art. 11 - Cause di cancellazione

L'Ente Bacini srl si riserva la facoltà di cancellare l'iscrizione dall'elenco dell'Albo Fornitori, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti che legittimano l'operatore economico a contrattare con la pubblica amministrazione o sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali requisiti;
- b) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative e di quelle contenute nel presente regolamento;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, per contrattare con questa Stazione Appaltante;
- d) per gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti dai contratti in essere con questa Amministrazione, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento;
- e) ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione degli appalti affidati;
- f) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Art. 12 - Ulteriori informazioni

L'istanza di iscrizione corredata dalla documentazione richiesta potrà essere presentata e/o aggiornata durante tutto il periodo di validità dell'Albo, la stessa potrà essere inoltrata mediante pec (nel caso in cui i files non siano firmati digitalmente dovranno essere inviati in formato pdf.), a mezzo posta e/o consegna diretta all'indirizzo indicato al precedente articolo 3.

Nell'istanza di iscrizione devono essere precisate la categoria merceologica o la tipologia di lavori, servizi o forniture per cui si richiede l'iscrizione. L'istanza di iscrizione può essere presentata per più categorie o tipologie.

L'iscrizione viene intesa come dimostrazione dei requisiti prescritti dal presente regolamento, fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di gara e fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'art. 1 del presente Regolamento

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, gli operatori economici sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento per le quali da questa Stazione si avvalga dell'Albo, nei limiti del valore della classe di importo attribuita, incrementata di un quinto per la partecipazione in veste di impresa singola o senza l'applicazione dell'incremento, quale capogruppo di raggruppamento di imprese. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale che speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Albo Fornitori.

Forme di avvalimento sono regolamentate ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e dovranno essere corredate, **a pena esclusione**, della documentazione citata al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) e g), del predetto articolo.

L'Ente Bacini srl potrà in essere **tutti i necessari controlli** al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni dei requisiti generali sopra richiesti, i requisiti di ordine speciale verranno verificati a campione e/o all'atto dell'espletamento delle procedure di affidamento.

Il fornitore iscritto qualora subisse, nell'arco temporale di validità della presente iscrizione, qualsivoglia modifica relativamente alla propria sede Legale od amministrativa, ragione sociale, compagine societaria, ed ogni altro dato pertinente e/o collegato alla propria iscrizione all'Albo Fornitori, dovrà comunicare a **pena cancellazione dall'elenco dei fornitori entro e non oltre 15 giorni** tali modifiche e trasmettere la relativa documentazione a comprova dell'efficacia delle stesse.

Art. 13 - Foro

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente all'applicazione delle Norme del Regolamento e quelle relative alla iscrizione e/o cancellazione sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.

Art. 14 - Tutela dei dati personali

I dati personali del Fornitore (dati personali del Legale Rappresentante e dati personali relativi al Fornitore stesso nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati da Ente Bacini srl, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 "GDPR" e della vigente normativa nazionale), così come disciplinato all'interno della "Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016" di cui il Fornitore dichiara di aver preso visione, di aver accettato integralmente e che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Genova, 1 marzo 2023

Il Responsabile Albo Fornitori
Dott. Pietro Consigliere



L'Amministratore Delegato
Avv. Alessandro Terrile

